

Cons. Stato Sez. V, Sent., 08-09-2010, n. 6490

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 659 del 2009, proposto da:

I.- S.P.L.I.S. Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e nella qualità di mandataria dell'ATI con il Consorzio Cooperative C., la- C. Servizi Spa, e la D.V. Spa; , rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Malinconico, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Roma, via Liberiana N. 17;

contro

Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Nicola Panetta e Mirella Viggiani, con domicilio eletto presso Ufficio Rappresentanza Regione Basilicata in Roma, via Nizza, 56;

nei confronti di

Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro - C. - Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandataria della costituita ATI con la O. Spa e l'ing.E.I., rappresentato e difeso dagli avv. Renato Docimo, Carlo Emanuele Gallo e Alberto Romano, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Lungotevere Sanzio, 1;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. BASILICATA - POTENZA n. 00408/2008, resa tra le parti,

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2010 il Cons. Eugenio Mele e uditi per le parti gli avvocati Malinconico, Viggiani, Docimo e Romano;

Svolgimento del processo

1. Con bando (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) la Regione Basilicata indiceva una licitazione privata per l'affidamento del contratto di concessione di costruzione e gestione, relativo alla realizzazione dell'Ospedale Unico per Acuti dell'AUSL n. 3 di Lagonegro.

Nel termine perentorio fissato nel bando pervenivano 21 domande di partecipazione, tra cui quelle delle ATI parti del presente giudizio: la ATI tra I.-S. per le Infrastrutture Sociali (mandataria), Consorzio Cooperative C., C. Servizi Spa e D.V. Spa (odierna appellante, di seguito indicata come ATI I.) e la ATI tra Consorzio fra cooperative di Produzione e Lavoro CONS. COOP. Società Cooperativa, O. Spa e ing.E.I. (risultata poi aggiudicataria, odierna controinteressata e di seguito indicata come ATI C.)

Nella fase di prequalificazione con provvedimento dell'8 agosto 2006 l'ATI controinteressata veniva dapprima esclusa, per il mancato possesso della classifica VI nella Categoria OS30, ma tale provvedimento di esclusione, era successivamente annullato con atto del 21 - 28 settembre 2006 del Responsabile del procedimento, in quanto l'ATI controinteressata nella domanda di partecipazione aveva precisato che i lavori della Categoria OS30 sarebbero stati affidati con gara ad imprese terze.

Intanto in data 8 agosto 2006 la Regione Basilicata aveva inviato la lettera invito a tutti gli altri partecipanti, che avevano superato la fase di prequalificazione;

Con istanza del 17 ottobre 2006 l'ATI controinteressata, poiché, per quanto detto, aveva ricevuto con ritardo la lettera invito, chiedeva che le fosse attribuito "lo stesso spazio di tempo che era stato concesso alle imprese già originariamente invitate": tale istanza veniva accolta con atto Responsabile del procedimento del 18 ottobre 2006, con il quale veniva concesso per la presentazione dell'offerta il termine perentorio delle ore 13,00 del 3 marzo 2007;

Dopo chiarimenti regionali (in particolare atti n.4 pubblicato il 15 dicembre 2006 e n. 7 pubblicato l'8 gennaio 2007), entro il termine perentorio dell'11

gennaio 2007, indicato nella lettera invito dell'8 agosto 2006, presentavano offerta tre concorrenti, tra cui l'ATI I..

L'ATI CONS.COOP presentava l'offerta entro il termine del 3 marzo 2007, prorogato con l'atto del 18 ottobre 2006;

Ultimati i lavori della Commissione giudicatrice, con deliberazione della Giunta regionale n. 1881 del 28 dicembre 2007, la Regione Basilicata emanava il provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore dell'ATI controinteressata

La deliberazione giuntale era impugnata dalla ATI I. avanti al TAR Basilicata, unitamente al verbale Commissione giudicatrice n. 18 del 15 ottobre 2007 (aggiudicazione provvisoria) e ai richiamati provvedimenti, con i quali il Responsabile del procedimento aveva rispettivamente annullato il provvedimento di esclusione dell'ATI controinteressata ed aveva prorogato il termine di presentazione dell'offerta solo in favore dell'ATI medesima, ed al chiarimento n. 7, pubblicato in data 8.1.2007.

Si costituiva in giudizio la Regione Basilicata, sostenendo l'infondatezza del ricorso.

Si costituiva in giudizio anche l'ATI controinteressata, la quale, oltre a sostenere l'infondatezza del ricorso, notificava ricorso incidentale, con il quale:

1)- impugnava la clausola della lettera invito nel caso in cui dovesse essere interpretata nel senso che il Piano Economico Finanziario doveva essere asseverato soltanto da un istituto di credito e non anche da una Società di revisione ex *art. 1 L. n. 1966/1939*, come previsto dall'*art. 37 bis, comma 1, L. n. 109/1994*;

2) deduceva l'illegittimità dell'ammissione alla gara dell'ATI I., in quanto: a) il Piano Economico Finanziario, presentato dalla stessa, faceva riferimento ad una progetto di investimento, proposto dalla I. S.p.A., dalla C. Servizi S.p.A., dalla Proger e dalla Orion, ma non dalle attuali imprese, facenti parte dell'ATI ricorrente (I. S.p.A., Consorzio Cooperative C., C. S.p.A. e D.V. S.p.A.); b) tale Piano Economico Finanziario non era stato redatto con metodologia revisionale univoca; c) nel conto economico era stato inserito l'importo del costo del gas metano, invece a carico dell'Amministrazione concedente.

Con la sentenza n.408 del 5 agosto 2008, il TAR respingeva il ricorso principale (evidenziandone anche alcuni profili di inammissibilità) e dichiarava improcedibile quello incidentale.

2. La sentenza è stata appellata dalla ATI I. nella parte in cui è stato respinto il suo originario ricorso contro i provvedimenti culminati con l'aggiudicazione al raggruppamento controinteressato dell'appalto per la concessione e la gestione dell'Ospedale unico per acuti di Lagonegro, nonché occorrendo contro la risposta al chiarimento n.7/2007.

Deduce: :

1) violazione e falsa applicazione degli *artt. 8 e 13 della legge 11 febbraio 1994, n. 109* e dell'*art. 93 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554*, nonché violazione della "lex specialis" e dei principi in materia di partecipazione alle gare pubbliche e del sindacato giurisdizionale dell'eccesso di potere; in quanto è principio fondamentale l'indicazione, già in sede di prequalificazione, delle quote di qualificazione, delle quote di partecipazione e di quelle di esecuzione fra le varie imprese componenti un raggruppamento temporaneo di imprese, adempimento non osservato dal raggruppamento controinteressato, se non in sede di offerta; è erronea la declaratoria di inammissibilità della censura, operata dal TAR sul rilievo che la stessa era stata proposta solo in memoria difensiva; sostiene l'appellante che già il ricorso originario conteneva la doglianza; .

2) violazione sotto altro profilo della lex specialis di gara e dei principi generali in materia di partecipazione alle gare pubbliche e al sindacato giurisdizionale dell'eccesso di potere, nonché violazione in materia di computo dei termini e degli *artt. 152155 del codice di procedura civile*; poiché il raggruppamento controinteressato ha posto a carico del concedente, contro le disposizioni del bando, i costi dell'energia e delle utenze conseguendo la possibilità di dare corso ad una migliore offerta economica e di aggiudicarsi la gara; né a ciò giovano i chiarimenti resi dalla Regione, peraltro in ritardo.

3) Violazione e falsa applicazione degli *artt. 48, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e 10, 1 quater, della legge n. 109 del 1994*, nonché violazione dei principi generali in materia di gare pubbliche e della lex specialis di gara, nonché di sindacato giurisdizionale, oltre che violazione dei principi in tema di computo dei termini e degli *artt. 152155 del codice di procedura civile*; per non aver dimostrato, il raggruppamento controinteressato, il possesso dei requisiti entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, non essendo il termine suddetto ordinatorio o acceleratorio, mentre è tardivo (ammesso che sia possibile) anche il deposito in giudizio.

4) violazione sotto altro profilo della "lex specialis" di gara e dei principi generali in materia di partecipazione alle gare pubbliche, violazione dei principi in materia di asseverazione dei piani economicofinanziari, nonché violazione e falsa applicazione dell'*art. 37bis, comma 1, della legge n. 109 del 1994*, e violazione dei limiti del sindacato giurisdizionale; in quanto il piano economicofinanziario del raggruppamento controinteressato è stato asseverato non da un istituto di credito ma da una società di revisione contabile in violazione del chiaro disposto della norma di bando; la decisione del TAR di estendere il significato della norma di bando, richiamando peraltro inconferentemente le norme in materia di "project financing", è un evidente intervento sostitutivo del giudice rispetto ai poteri della pubblica amministrazione.

Si costituiscono in giudizio e resistono all'appello sia la Regione Basilicata che il controinteressato raggruppamento temporaneo di imprese.

La prima rileva in particolare che la ripartizione dei lavori va effettuata soltanto in sede di presentazione dell'offerta e non in sede di prequalificazione, cosa che è puntualmente avvenuta nel caso di specie, mentre è evidente dalla lettura delle norme di gara che il costo dell'energia non dovesse gravare sul concessionario e controdeduce a tutte le altre argomentazioni dell'appello, chiedendone la reiezione.

Il raggruppamento controinteressato sostiene la correttezza della sentenza di primo grado e controdeduce specificamente a tutti e quattro i motivi dell'appello, chiedendo anch'esso la reiezione

Lo stesso ripropone, in via subordinata anche le censure del ricorso incidentale assorbite dal TAR.

L'appellante presenta una successiva memoria illustrativa, nella quale, ulteriormente argomentando e precisando anche in materia di ricorso incidentale di primo grado (assorbito dal TAR), insiste per l'accoglimento dell'appello.

La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 9 aprile 2010.

Motivi della decisione

1. L'appello non è fondato.

Il primo motivo, anche a prescindere dall'approfondimento della sua ammissibilità e tempestività già in primo grado, va disatteso.

Osserva il Collegio, infatti, che la corrispondenza delle quote di partecipazione, di qualificazione e di esecuzione tra i vari soggetti che partecipano in associazione temporanea di imprese ad una gara pubblica è vicenda che si presenta come necessaria per far esattamente conoscere all'Amministrazione procedente quale impresa eseguirà le varie parti dell'appalto e se la stessa ha i relativi requisiti (soprattutto di qualificazione) per eseguirla a regola d'arte; ma tale necessità sorge nel momento in cui l'Amministrazione si trova a valutare l'offerta concretamente presentata dal raggruppamento, mentre in sede di prequalificazione tale necessità non sussiste, in quanto l'Amministrazione non esamina il progetto offerto ma si limita soltanto a verificare se il soggetto che chiede l'ammissione ha i relativi requisiti.

Nelle procedure di cui trattasi, in altre parole, la fase di prequalificazione è volta a far conoscere all'amministrazione la disponibilità del mercato, per cui il criterio interpretativo delle indicazioni di ammissione deve essere volto a favorire la più ampia partecipazione alla gara. Sotto il profilo ontologico la fase (contrassegnata dalla domanda di ammissione alla gara) più precisamente si distingue da quella introdotta dalla offerta da parte delle ditte ammesse (valutazione/comparazione delle offerte), in quanto mentre quest'ultima è volta ad accertare la loro meritevolezza ad aggiudicarsi la gara, la fase di prequalificazione ha il compito di determinare i requisiti soggettivi di "partecipabilità", sotto l'aspetto della soglia minima di idoneità dei soggetti ad essere valutati, tramite l'esame dei parametri obiettivi riportati nelle dichiarazioni e nelle autocertificazioni allegate alla domanda, restringendo l'ambito dei potenziali concorrenti, senza attribuzione di punteggi. Da ciò risulta preclusa una commistione fra i criteri di prequalificazione e quelli oggettivi afferenti alla valutazione dell'offerta ai fini dell'aggiudicazione. Detto canone operativo, che affonda le sue radici nell'esigenza di aprire il mercato premiando le offerte più competitive ove presentate da imprese comunque affidabili, unitamente al canone di "par condicio" che osta ad asimmetrie pregiudiziali di tipo meramente soggettivo, trova il suo sostanziale supporto logico nel bisogno di tenere separati i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara da quelli che invece attengono all'offerta e all'aggiudicazione. Di qui anche aperture a diverse composizioni soggettive tra le due fasi e a più ampie integrazioni documentali nella fase di prequalificazione (cfr su tali temi da ultimo Consiglio Stato, VI, 29 maggio 2008, n. 2555; Consiglio Stato, VI, 20 febbraio 2008, n. 588; Consiglio Stato, V, 28 agosto 2009, n. 5105; Consiglio Stato, VI, 14 febbraio 2007, n. 619).

Sembra quindi doversi escludere (soprattutto in difetto, come nella specie, di una esplicita indicazione nella *lex specialis*) che già nella fase di prequalificazione debbano essere indicate le quote di partecipazione, di qualificazione e di esecuzione tra i vari soggetti che partecipano in associazione temporanea di imprese.

2. Anche il secondo motivo dell'appello è infondato.

Con esso si deduce che il servizio energia (fornitura di gas metano) e utenze (acqua e luce) era posto dalla normativa di gara a carico del concessionario e che, diversamente dagli altri concorrenti la ATI CONS.COOP, lo ha invece previsto a carico dell'Amministrazione concedente, non includendo i relativi costi nel Piano economico e finanziario e potendo offrire così un canone minore e conseguire un punteggio più elevato in gara.

Sul punto il TAR ha rilevato che

- la doglianza, risulta infondata, in quanto: a) il punto "d" di pag. 5 del Piano Economico Finanziario di massima, allegato al Progetto Preliminare posto a base di gara, precisava che "la concessione" aveva "per oggetto la gestione dei servizi e delle forniture diverse da quelle di tipo medico e sanitario"; a1) a pag. 9 del Piano Economico Finanziario di massima, allegato al Progetto Preliminare

posto a base di gara, il costo di esercizio degli impianti veniva stimato in "2.074.520 Lit/Min base 2001", ma tale costo nella sintesi finale (a pag. 13) non veniva tenuto in considerazione; a2) come specificato dal chiarimento n. 7, pubblicato sul sito internet della Regione Basilicata in data 8.1.2007, il costo di esercizio degli impianti, stimato nel Piano Economico Finanziario di massima, allegato al Progetto Preliminare posto a base di gara, in "2.074.520 Lit/Min base 2001", non doveva essere tenuto in considerazione, in quanto rappresentava un "costo delle utenze a consumo"; b) i punti 6.4 e 6.5 del Capitolato Speciale Prestazionale prevedevano a carico del concessionario soltanto gli obblighi: della manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le parti costituenti la struttura; della gestione e conduzione di tutti gli impianti realizzati a servizio della struttura; dell'individuazione di tutti i processi di ottimizzazione dei cicli funzionali e dei consumi energetici legati all'evoluzione dell'attività; di garantire "la fornitura di tutte le fonti energetiche e fluidiche necessarie al funzionamento integrato del complesso ospedaliero"; "di attivare con i fornitori istituzionali (aziende erogatrici di energia elettrica, acqua potabile, gas metano e combustibili in genere etc., nonché, in caso di necessità, con le aziende di servizi telefonici ed informatici) i relativi contratti di fornitura, che manterrà a proprio carico per tutta la durata del servizio", tenendo conto che "l'attività di conduzione e gestione dei sistemi di autoproduzione" avrebbe potuto "assicurare notevoli risparmi sui costi di gestione energetica dell'intero complesso, nonché innegabili incrementi dell'affidabilità gestionale complessiva"; la responsabilità "delle forniture delle fonti energetiche primarie, nonché del sistema di autoproduzione dell'energia (centrale di cogenerazione) e quindi della relativa ottimizzazione dei consumi e dei costi energetici complessivi della struttura"; b1) con chiarimento n. 4 del 15.12.2006 la Regione Basilicata aveva risposto al quesito, relativo a come sarebbero state pagate le attivazioni delle utenze a carico del concessionario, precisando che: "il costo per l'attivazione delle utenze, relative all'energia elettrica, acqua potabile, gas metano etc." era "compreso nel quadro economico dell'investimento, quale quota parte della voce "allacciamenti ai pubblici servizi" e quale quota parte del prezzo" ex *art. 19, comma 2, L. n. 109/1994* di 42.058.184,03 al lordo dell'IVA, con la puntualizzazione che "il costo relativo alle utenze sopra menzionate" sarebbe stato pagato dall'Amministrazione concedente "quale quota parte del canone, indicato nel Piano Economico Finanziario di massima, allegato al Progetto Preliminare posto a base di gara, soggetto a ribasso così come indicato dalla lettera invito", ma l'incertezza, derivante da tale ambigua precisazione (peraltro, non corrispondente al quesito posto, che si riferiva soltanto alle modalità di pagamento delle attivazioni degli impianti), la quale comunque non si presta ad essere interpretata nel senso che il costo della fornitura del gas metano era a carico del concessionario, è stata definitivamente eliminata con il predetto chiarimento. n. 7, pubblicato sul sito internet della Regione Basilicata in data 8.1.2007, con il quale in modo inequivoco veniva puntualizzato che il costo di esercizio degli impianti non doveva essere preso in considerazione, in quanto rappresentava un "costo delle utenze a consumo"; c) in ogni caso, va rilevato che un costo a consumo, come quello relativo alla fornitura del gas metano, non può essere addossato al concessionario, in quanto tale costo dipende dal

comportamento delle persone addette all'erogazione dei servizi sanitari e perciò su tali costi il concessionario non può incidere; d) pertanto, dall'interpretazione contestuale e sistematica delle suddette disposizioni del Piano Economico Finanziario di massima, allegato al Progetto Preliminare posto a base di gara, e del Capitolato Speciale Prestazionale e dei predetti chiarimenti n. 4 del 15.12.2006 e n. 7 dell'8.1.2007 si desume che sul concessionario non gravano i costi delle forniture con destinazione di tipo medico e sanitario e perciò anche i costi della fornitura del gas, dell'acqua e dell'energia elettriche alle strutture sanitarie, ma soltanto i costi di attivazione, funzionamento, gestione e manutenzione di tali impianti;

Il Collegio condivide tale impostazione, che appare coerente con le indicazioni degli atti di gara..

Va rilevato, infatti, che nella specie si trattava di una concessione di costruzione e di esercizio, per cui, una volta eseguita l'opera, questa era in parte assegnata ad una struttura sanitaria (Ospedale per Acuti) che vi avrebbe installato le proprie strutture ed avrebbe eseguito la propria attività, ed un'altra parte sarebbe stata gestita dal concessionario, al fine di rientrare dell'investimento effettuato.

E' dunque ragionevole, pur nella imprecisione delle indicazioni di gara, che le spese per l'energia e le utenze relative alla struttura ospedaliera (attività di servizio pubblico) non potessero fare capo al gestore delle altre attività; su questi non poteva che gravare il costo dell'energia consumata nell'ambito di quella parte della costruzione destinata ad attività diversa dal servizio pubblico sanitario, mentre, naturalmente, il concessionario avrebbe comunque dovuto attivare il contratto per la fornitura dell'energia e per le altre utenze anche relativamente alla struttura ospedaliera, sottratta però alla sua gestione.

Pertanto, la interpretazione fornita dal Tribunale amministrativo regionale appare ragionevole ed è condivisa dal Collegio, essendo effettivamente l'unica interpretazione che poteva darsi del sistema normativo che governava la gara, la quale si ricorda, sarebbe culminata con una concessione di costruzione e di esercizio, ma con una parte destinata ad attività sanitaria pubblica.

In questa prospettiva non sembrano determinanti i chiarimenti n. 4 e n.7 (per vero apparentemente contraddittori) della Regione Basilicata, risultando decisiva la considerazione che dagli atti di gara non risultava che l'onere economico della fornitura di gas metano e delle utenze ospedaliere fosse a carico del concessionario. Il che risulta chiarito con l'atto n. 7, pubblicato sul sito internet della Regione Basilicata in data 8.1.2007 in cui l'Amministrazione resistente precisava che il costo di esercizio degli impianti, stimato nel Piano Economico Finanziario di massima, allegato al Progetto Preliminare posto a base di gara, in "2.074.520 Lit/Min base 2001" non doveva essere tenuto in considerazione, in quanto rappresentava un "costo delle utenze a consumo";

Tale annotazione era già desumibile dagli atti regolatori della gara e ciò rende irrilevante la questione circa la tempestività del chiarimento.

Quanto al maggiore termine per la presentazione della offerta consentito alla ATI controinteressata, esso risulta giustificata dalla necessità di assicurare alla stessa (inizialmente non ammessa) eguali tempi per la presentazione della offerta.

3. Anche il terzo motivo dell'appello (per non aver dimostrato il raggruppamento controinteressato il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico amministrativa entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara ai sensi dell'art.48 comma 2 d.lgs. n.163/2006 e 10, comma 1 quater legge n.109/1994), è infondato, in quanto detto termine in parte qua deve ritenersi ordinatorio.

Va condiviso al riguardo l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui in tema di procedure per l'affidamento di appalti di lavori pubblici, il termine fissato nella prima parte dell'art. 10 comma 1 quater, *l. 11 febbraio 1994 n. 109*, è applicabile solo per gli offerenti che nella percentuale del 10% del loro complesso, previo sorteggio, sono chiamati a comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa richiesti dal bando, prima che si proceda all'apertura delle buste delle offerte presentate, e non anche per la presentazione dei documenti da parte dell'aggiudicatario, spettando in tale ultima ipotesi alla p.a. indicare il termine per l'adempimento, in quanto il limite in questione concerne l'accertamento a campione e non anche quello che deve essere compiuto in seguito alla intervenuta aggiudicazione provvisoria (cfr. Consiglio Stato, . V, 27 ottobre 2005, n. 6003 e 9 novembre 2004, n. 7758)

Deve rilevarsi, infatti, che una cosa è il termine di dieci giorni per fornire la documentazione richiesta in caso di sorteggio, in quanto in tal caso il termine diventa effettivamente insuperabile sia per la "par condicio" fra i concorrenti e sia per le esigenze organizzatorie dell'Amministrazione precedente; mentre un'altra cosa è il termine di dieci giorni dopo l'aggiudicazione (cosiddetta provvisoria), in quanto, in tale ultima fase, innanzitutto non vi sono esigenze di "par condicio", essendovi un solo aggiudicatario, e, poi, vengono meno anche le esigenze acceleratorie, in quanto la gara è terminata, per cui è in potere dell'Amministrazione stabilire quando il ritardo nella dimostrazione dei requisiti risulti significativo o meno.

Non risulta che, nella specie, un tale termine sia stato fissato dall'Amministrazione a pena di decadenza e che esso sia stato disatteso dalla Ati controinteressata, con la produzione dei relativi documenti intervenuta presso la Regione il 22 aprile 2008.

Non hanno quindi rilievo le questioni attinenti alla tempestività processuale della successiva produzione avanti al TAR, avvenuta il 21 giugno 2008 (a cura della Ati I.)

4. Infine, anche l'ultimo motivo dell'appello appare infondato.

Ed invero, il fatto che l'asseverazione del piano economicofinanziario sia stata resa non da una società finanziaria ma da una società di revisione non determina una illegittimità, a pena di esclusione. In questa prospettiva appare condivisibile il ragionamento effettuato dal Tribunale amministrativo regionale, che, richiamando le norme in materia di "project financing", che ammettono una tale asseverazione, la ritiene corretta in via di interpretazione estensiva delle norme di gara, e ciò sia perché il "project financing" determina comunque una concessione, come nella specie, per cui le due fattispecie appaiono assimilabili (anzi si può dire che il "project financing" è solo un'altra via per addivenire alla concessione di costruzione e di esercizio), e, poi, in quanto, se il legislatore, in un'ipotesi vicina, quale è quella del "project financing", ha individuato come possibile l'asseverazione del piano economicofinanziario da parte di una società di revisione, è segno evidente che lo stesso legislatore ha ritenuto che questa tipologia di società ha tutti i requisiti per poter convenientemente effettuare tali operazioni.

L'appello, pertanto, assorbite le censure e eccezioni non trattate, va, conseguentemente, respinto.

Le spese di giudizio, tuttavia, in considerazione della complessità della questione, possono essere integralmente compensate fra le parti in lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. V), rigetta l'appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.